



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Servizio Tutela dell'Aria dall'Inquinamento

Proposta nr. 25 del 18/03/2010 -
Determinazione nr. 693 del 24/03/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da un'attività di produzione di pellets.

Società **PE.PE. S.r.l.**, impianto sito ad Azzano Decimo (PN) in via A. Volta n. 12-12A-12B

PREMESSA

1. Fatto

La Società PE.PE. S.r.l. avente sede legale e operativa in via A. Volta n. 12-12A-12B in comune di Azzano Decimo (PN), con nota del 16.11.2009 ha presentato alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dalla modifica di impianto esistente nello stabilimento sopra citato.

La Società svolge l'attività di produzione di combustibili in legno vergine di abete bianco (pellets).

La ditta è in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pordenone con determinazione n. 1746 del 15.09.08, nella quale sono stati autorizzati i seguenti punti di emissione:

E1: aspirazione polveri di legno prodotte durante le operazioni di carico del silos;

E2: aspirazione polveri prodotte in prossimità del vaglio e durante le fasi di raffreddamento, raccolta, pesatura, insacchettamento dei pellets;

E3: aspirazione polveri prodotte dalla pressa.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende:

- apportare modifiche non sostanziali al **punto di emissione esistente E2** (impianto di aspirazione delle polveri di legno prodotte dalle fasi di raffreddamento, raccolta, pesatura, insacchettamento dei pellets) ove non convoglieranno più le polveri del vaglio,
- apportare modifiche sostanziali al **punto di emissione esistente E3** (impianto di aspirazione delle polveri di legno prodotte dalla pressa) in quanto il vecchio sistema di abbattimento polveri (ciclone) verrà sostituito con un nuovo impianto di abbattimento ad umido,
- installare, a servizio del silo nuovo, un nuovo impianto di aspirazione e abbattimento (filtro a maniche) delle polveri di legno per i trucioli in ingresso (**punto di emissione E4**).

Il **punto di emissione E1** resterà invariato.

La domanda è pervenuta in data 19.11.2009 ed è stata assunta al prot. n. 67070 del 19.11.2009. E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente è stata

indetta la conferenza di servizi con nota prot. n. 73627 del 18.12.2009. A seguito di comunicazione per le vie brevi, la società ha fornito integrazioni con nota pervenuta via fax in data 18.12.09 assunta al prot. n. 74159 del 22.12.2009. In data 16.03.2010 si è tenuta la conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato la Provincia e il Comune di Azzano Decimo.

2. Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- a) ortofoto dell'area in cui è ubicato lo stabilimento in scala 1:5000;
- b) estratto di P.R.G. Comunale in scala 1:2000;
- c) planimetria dello stabilimento in scala 1:200 (tavola 1);
- d) sezione dello stabilimento e prospetti dei camini in scala 1:200 (tavola 2);
- e) relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo e delle emissioni in atmosfera;
- f) caratteristiche tecniche del gruppo di aspirazione e lavaggio B19 con gruppo Skimmer (camino E3);
- g) caratteristiche tecniche della nuova sottostazione filtrante prodotta dalla ditta Costruzioni Nazzareno srl (camino E4).

3. Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
3. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
4. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
5. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
6. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
7. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 32 del 31/12/2009, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Tutela Ambientale.

4. Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Tutela dell'Aria dall'Inquinamento

della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 25.02.2010. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni indicate come **E3 (impianto di aspirazione delle polveri di legno prodotte dalla pressa)** ed **E4 (aspirazione e abbattimento polveri di legno prodotte dal carico del filtro a maniche a servizio del silo nuovo)**, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli impianti stessi, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione dell'impianto e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Azzano Decimo in sede di conferenza dei servizi, tenutasi in data 16.03.2010.

Sia l'istruttoria tecnica che il verbale della conferenza dei servizi sono conservati nella pratica.

La Ditta possiede un impianto di combustione a metano avente potenza termica nominale di 25,6 kW a servizio degli uffici non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 c. 14 lett. c).

Affinché la Società abbia un unico atto vigente, si riportano nel presente provvedimento anche i punti di emissione già autorizzati con determinazione dirigenziale n. 1746 del 15.09.08, ossia

- **E1 (aspirazione e abbattimento polveri di legno prodotte da carico del silo vecchio)** rimasto invariato,
- **E2 (aspirazione e abbattimento polveri di legno prodotte dalle fasi di raffreddamento, raccolta, pesatura, insacchettamento dei pellets)** che ha subito modifiche non sostanziali.

Di conseguenza appare opportuno revocare l'autorizzazione alle emissioni sopra citata.

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società PE.PE. S.r.l., con sede legale e operativa in via A. Volta n. 12-12A-12B nel Comune di Azzano Decimo, alle emissioni in atmosfera derivanti

- dalla modifica dell'impianto di abbattimento delle polveri di legno prodotte dalla pressa (**punto di emissione E3**)
- dall'installazione di un impianto aspirazione e abbattimento polveri di legno (filtro a maniche) a servizio del silo nuovo (**punto di emissione E4**)

nello stabilimento sopra indicato.

Di revocare, per le motivazioni riportate nelle premesse e con effetto dalla data di messa in esercizio del primo degli impianti di cui sopra, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pordenone con determinazione dirigenziale n. 1746 del 15.09.08.

La Società rimane obbligata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicati nella sopra citata autorizzazione provinciale sino all'efficacia della revoca della stessa.

Di riportare nel presente atto i punti di emissione esistenti (E1 ed E2) già autorizzati con determinazione dirigenziale n. 1746 del 15.09.08.

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punti di emissione E1, E2, E3, E4 (impianti di aspirazione ed abbattimento polveri di legno)	
Polveri totali	10 mg/Nm ³

- b) L'impianto nuovo (punto di emissione E4) e l'impianto sottoposto a modifica (punto di emissione E3) devono essere messi in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca d'ufficio della stessa.
- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- f) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

- e) Per gli impianti esistenti (**punti di emissione E1 ed E2**), per quello sottoposto a modifica (**punto di emissione E3**) e per l'impianto nuovo (**punto di emissione E4**), in quest'ultimo caso dopo la loro messa a regime, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- f) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13284-2:2005	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 2: Sistemi di misurazione automatici

- g) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

4. Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche al Comune di Azzano Decimo, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

5.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 24/03/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni